



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO
Area Amministrativa

BANDO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998-N. 431

Scadenza: 30 GIUGNO 2020 ore 12.00

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020, avente ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";
Vista la delibera n. 55 del 21.04.2020, con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 30 giugno 2020 alle ore 12.00, sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. I soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro il termine stabilito nel presente bando, daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2020, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2020.

Tale contributo sarà erogato nella misura delle risorse erogate dalla Regione Toscana.

Art. 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti per la partecipazione al presente Bando, a pena di esclusione, sono:

1. residenza nel Comune di Porto Azzurro, nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo (i cittadini di Stati extra-europei devono essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità).
2. titolarità di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Porto Azzurro;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Porto Azzurro. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019.
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale

disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

5. Le disposizioni contenute nei punti 3. e 4. non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4. e 6.

8. certificazione dalla quale risulti un valore ISE (indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

9. certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 13.391,82) per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

10. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in

possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

11. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

12. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 3 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.

I criteri di priorità sociale che i Comuni hanno facoltà di introdurre possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria ma non possono precluderne l'accesso.

L'erogazione del contributo non può essere non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

I limiti di cui al punto precedente sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 3, terzo comma.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del precedente art. 2, comma 1, verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

E' facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Art. 5 CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 6 CONTROLLI

I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 1132 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2019, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni di cui al T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 concernenti il trattamento dei dati personali).

2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- 2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- 2.3 In caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la

documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, punto 4 e 5.

2.4 In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità.

Nel caso di aiuti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro, nella dichiarazione dovrà essere indicata la somma ricevuta nell'anno 2020.

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2020.

Art. 8 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando.

I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Art. 9 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modello domanda potrà:

1. essere scaricato, dal sito internet del Comune di Porto Azzurro all'indirizzo web www.comuneportoazzurro.li.it;
2. ritirato in formato cartaceo nell'atrio comunale, fuori l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, Lungomare De Gasperi n. 19 previo appuntamento, chiamando il numero 0565 921634 – 0565 921611.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata:

- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Porto Azzurro, Lungomare De Gasperi n. 19 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Porto Azzurro Lungomare De Gasperi n. 19 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2020";
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comuneportoazzurro@pcert.it;
- inviata tramite mail semplice, su indirizzo dedicato: anagrafe@comuneportoazzurro.li.it e risposta automatica che vale come ricevuta

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30/06/2020

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo

Art. 10 – RENDICONTAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

Procedura per le comunicazioni tra Comuni e Regione mediante la piattaforma WEB

A) Entro il 30 Settembre 2020, il Comune rendiconta alla Regione i risultati di gestione del Fondo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bando indicando gli importi erogati a ciascun beneficiario e le risorse messe a disposizione dal Comune;

B) Entro il 31 ottobre 2020 il Comune rendiconta alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:

- numero d'ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetti ultrasessantenne nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.

Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarato.

Dall'importo risultante dalla ripartizione verrà decurtato quanto utilizzato per il contributo canoni di locazione dai residui del fondo morosità incolpevole per l'anno cui si riferisce il riparto; le somme recuperate (e spendibili solo nell'anno) saranno contestualmente ripartite a tutti i Comuni in percentuale sul fabbisogno totale.

6.4. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando o in quello successivo. Le eventuali eccedenze non utilizzate saranno computate in detrazione sui finanziamenti dell'anno successivo

Art. 11 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato e predispone entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria che verrà approvata e formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

Il Comune di Porto Azzurro non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo, pertanto si invitano gli interessati a visionare l'Albo Pretorio informatico comunale o a contattare l'ufficio servizi sociali per informazioni in merito.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel presente bando.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Porto Azzurro per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare: -a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Azzurro (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30);

-per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Porto Azzurro -Lungomare Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19;

Le opposizioni che perverranno oltre i 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame;

Le opposizioni saranno valutate da una commissione composta dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Responsabile del Procedimento Ufficio Segreteria.

In assenza di ricorsi sarà approvata la graduatoria definitiva con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e avrà validità per l'anno 2020.

Art. 12 -ESCLUSIONE DAL BANDO

Pena l'esclusione, le domande di partecipazione al bando dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.

Art. 13 -DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2020 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2020 e cessa al 31 dicembre 2020. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 14 –EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria comunale generale definitiva, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ ISE e/o eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel presente bando.

L'erogazione del contributo non potrà essere mai essere inferiore ad Euro 200,00;

Dal giorno 5 dicembre 2020, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, al fine di riscuotere il contributo affitto, pena decadenza dal beneficio, tutti gli ammessi devono presentare le copie delle ricevute riferite al periodo gennaio-dicembre 2020.

Non saranno inviate ulteriori comunicazioni per la richiesta delle ricevute. La mancata consegna comporta la decadenza o il calcolo del contributo in proporzione alle ricevute consegnate.

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Nel caso di richiedente con ISE zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico ed ha sottoscritto la dichiarazione di sostentamento economico.

Tali ricevute dovranno essere consegnate in copia a mano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro nei giorni di apertura e/o all'ufficio protocollo oppure inviate per posta, a mezzo raccomandata A.R., al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2020 –consegna ricevute".

Il contributo erogato sarà soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Porto Azzurro.

Art. 15 -RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia dell'avvenuto pagamento per posta o via mail indicata al momento della domanda.

Art.16 -INFORMATIVA

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Porto Azzurro, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle

finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
Il Responsabile del procedimento e sub-titolare del trattamento dei dati è individuato nel Sindaco Pro tempore, Dott. Maurizio Papi.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30: anagrafe@comuneportoazzurro.li.it
telefono 0565 921634 - 0565/921611

Porto Azzurro, 28 aprile 2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr. **Ciro SATTO**

